

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI ARMI ED ALTRI STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI VENASCA

Riferimenti legislativi

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773
Legge 18 aprile 1975, n. 110
Legge 7 marzo 1986 n. 65
Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145
Legge Regionale 30 novembre 1987 n. 58
Legge Regionale 16 dicembre 1991 n. 57
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
Decreto Legislativo 20 marzo 2001 n. 165
Regolamento Regionale n. 11 del 01 luglio 2008
Delibera della Giunta Regionale 21 luglio 2008 n. 50-9268
Delibera della Giunta Regionale 21 luglio 2008 n. 51-9269

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data _____.

Sommario

Sommario	1
CAPO I - GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI	2
<i>Art. 1 - Disposizioni generali</i>	2
<i>Art. 2 - Tipo di dotazione</i>	2
<i>Art. 3 - Numero delle armi in dotazione</i>	2
<i>Art. 4 - Servizi svolti con armi</i>	2
<i>Art. 5 - Assegnazione dell'arma</i>	2
<i>Art. 6 - Modalità di porto dell'arma</i>	3
<i>Art. 7 - Servizi di collegamento e di rappresentanza</i>	3
<i>Art. 8 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto</i>	3
CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI	4
<i>Art. 9 - Prelevamento e versamento dell'arma</i>	4
<i>Art. 10 - Doveri dell'assegnatario</i>	4
<i>Art. 11 - Custodia delle armi</i>	4
<i>Art. 12 - Sostituzione delle munizioni</i>	5
<i>Art. 13 - Custodia armi</i>	5
CAPO IV - ADDESTRAMENTO	5
<i>Art. 14 - Addestramento al tiro</i>	5
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	6
<i>Art. 15 - Norme integrative</i>	6
<i>Art. 16 - Tutela dei dati personali</i>	6
<i>Art. 17 - Norme abrogate</i>	6
<i>Art. 18 - Pubblicità del regolamento</i>	6
<i>Art. 19 - Entrata in vigore</i>	6

CAPO I - GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi degli appartenenti alla Polizia Locale del Comune di Venasca, nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con armi che possono essere eseguiti solo dagli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti della Polizia Locale deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 - Tipo di dotazione

1. Le armi in dotazione per difesa personale agli addetti della Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, scelte fra quelle iscritte al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo così come indicato dalla normativa vigente, *sono le seguenti: Beretta APX A1 calibro 9x19.*
2. Il personale della Polizia Locale è dotato anche di alcuni strumenti di autotutela indicati nel D.P.G.R. 1.7.2008 n. 11/R.

Le caratteristiche e le modalità di impiego sono previste dal Regolamento regionale approvato dal D.P.G.R. 1.7.2008 n. 11/R riguardante "Individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale".

Art. 3 - Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui all'art. 9.
2. Il personale della Polizia Locale o suo delegato denuncia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del TULPS Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

CAPO II - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 - Servizi svolti con armi

1. Nell'ambito del territorio della Polizia Locale, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia Locale, urbana e rurale, di Polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di Polizia sia demandata alla Polizia Locale dalla Legge e dai Regolamenti, sono svolte dagli addetti al Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, con l'arma in dotazione.

2. La stessa arma non deve essere portata in occasione di cerimonie religiose, cerimonie istituzionali e cortei funebri.

Sono invece prestati con armi i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n° 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità.

Art. 5 - Assegnazione dell'arma

1. L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli addetti al Polizia Locale in possesso delle qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.
2. L'assegnazione è subordinata a provvedimento del Sindaco, comunicato al Prefetto di Cuneo. Il Provvedimento dovrà contenere le generalità complete dell'Agente, gli estremi del

Provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, la descrizione dell'arma, la descrizione delle munizioni.

3. Del Provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.
4. L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposta di volta in volta con Provvedimento del Sindaco.
Il Provvedimento dovrà contenere le generalità complete dell'Agente, gli estremi del Provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, la descrizione dell'arma, la descrizione delle munizioni nonché il servizio da espletare in armi, la durata del servizio e l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.
5. L'arma è assegnata sia in via continuativa che occasionale agli addetti al Polizia Locale in possesso della Qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
Le armi quando non sono assegnate in via continuativa sono dall'assegnatario restituite a fine turno, comprese le munizioni e custodite in armadi metallici corazzati.
6. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del Comune di appartenenza.
7. Il Sindaco o suo delegato può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

Art. 6 - Modalità di porto dell'arma

1. In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme e con caricatore pieno inserito.
2. È consentito il porto dell'arma in dotazione, anche fuori dall'orario di servizio, nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
3. Qualora l'Operatore della Polizia Locale indossi l'abito borghese per servizio, porterà l'arma in modo non visibile.
4. Non possono essere portate, in servizio, armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
5. È consentito il porto dell'arma in dotazione per recarsi al poligono di tiro e relativo rientro.

Art. 7 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono svolti di norma senza l'arma in dotazione.
2. Il porto della stessa è consentito, agli Addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere, dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

Art. 8 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi.
2. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il Servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n° 65, che lo stesso sia svolto con armi.
3. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto di Cuneo ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 9 - Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario, individuato nel Responsabile della Polizia Locale o suo delegato, previa annotazione del Provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, nell'apposito registro.

I movimenti del prelevamento e versamento delle armi di scorta e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Sindaco o da suo delegato.

Il servizio di Polizia Locale è altresì dotato di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal Sindaco o da suo delegato per le ispezioni settimanali e mensili, le riparazioni delle armi e i materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria delle armi.

Gli Agenti di Pubblica Sicurezza al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne.

Fino a quando l'arma e le munizioni non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

2. L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con Provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.
3. Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione al Servizio di Polizia Locale presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo art. 10.

Art. 10 - Doveri dell'assegnatario

1. L'Operatore della Polizia Locale al quale l'arma è assegnata deve:
 - a. Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
 - b. Fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della legge di P.S., al locale Comando dei Carabinieri;
 - c. Custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - d. Segnalare immediatamente al Sindaco, o suo delegato ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
 - e. Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - f. Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
 - g. Riporre l'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
 - h. Conservare le munizioni in un mobile diverso e con le stesse precauzioni;
 - i. Fare immediata denuncia al Comando dei Carabinieri, in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni.

Art. 11 - Custodia delle armi

1. Le armi non assegnate e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, in dotazione al Polizia Locale, sono custodite nella cassaforte con serratura di sicurezza.
2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma da un designato dal Sindaco.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n° 110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritiene necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

3. L'accesso all'armeria è consentito esclusivamente al Sindaco o all'Assessore Delegato, al Responsabile della Polizia Locale ed al consegnatario;
L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria.
4. Le armi devono essere consegnate e versate scariche.
Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in un luogo isolato. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo predisposto per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

Art. 12 - Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate agli addetti al Polizia Locale, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniquale volta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
2. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Art. 13 - Custodia armi

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
2. Le munizioni sono conservate in armadio metallico distinto da quello delle armi, di uguali caratteristiche.
3. Le chiavi di accesso agli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario del locale di cui trattasi che ne risponde.
4. Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte della Polizia Locale, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza,. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Responsabile del Servizio, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario del locale, in cassaforte o armadio corazzato.
5. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento di armi o munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Sindaco.

CAPO IV - ADDESTRAMENTO

Art. 14 - Addestramento al tiro

1. Gli Operatori, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato o Arma dei Carabinieri, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro e con armi comuni da sparo.
2. A tal fine i Sindaci, ciascuno per quanto di competenza, provvedono all'iscrizione di tutti gli addetti al Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S., ad un Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28.5.1981, n° 286.
3. E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Polizia Locale o per quelli che svolgono particolari servizi.
4. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto.
5. E' facoltà degli addetti al Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, di recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tal caso, a proprie spese.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7.3.1986, n° 65, del D.M. 4.3.1987, n° 145, della legge 18.4.1975 n° 110 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 16 - Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 17 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 18 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione della Deliberazione di approvazione.